

# COMUNE DI GIURDIGNANO

## Provincia di Lecce

COPIA  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 27 del registro

in data: 30.09.2019

**OGGETTO:** ARMONIZZAZIONE CONTABILE - ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI NON PREDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI DELL'ART. 233 BIS, COMMA 3, DEL D.LGS. 267/00, COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 831, DELLA LEGGE 145/2018.

<b>Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000</b>			
Regolarità Tecnica		Regolarità Contabile	
Parere FAVOREVOLE	Data 23.09.2019	Parere FAVOREVOLE	Data 23.09.2019
Il Responsabile del Servizio F.to BELLO MAURIZIO		Il Responsabile di Ragioneria F.to BELLO MAURIZIO	
L'anno duemiladiciannove addi trenta del mese di settembre alle ore 17,05 nella sala delle adunanze Consiliari in sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti alla trattazione dell'argomento.			
Avv. Monica Laura Gravante		SINDACO	P
Gabriella Vilei			P
Maria Cristina Accoto			P
Fabio Protopapa			P
Amedeo Ciullo			P
Orazio Salvatore Santoro			P
Emilio Pantaleo D'Aurelio			P
Antonio Vizzino			P
Giovanna Accoto			P
Donato Cristiano De Giuseppe			P
Davide Serrano			P
Presenti 11		Assenti 0	

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. Dr. Pierpaolo Tripaldi

La seduta è Pubblica

Assume la presidenza Avv. Monica Laura Gravante, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Armonizzazione contabile – Esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell'art. 233 bis, comma 3, del D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 1, comma 831, della Legge 145/2018.

Illustra la proposta di Deliberazione il Sindaco che da lettura della delibera ed evidenzia che il Comune si avvale della facoltà di non deliberare il bilancio consolidato.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO il comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita:

*“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”;*

CONSIDERATO:

- Che, in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per la sopra richiamata disposizione occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;
- Che la popolazione residente del Comune di Giurdignano, rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5 mila abitanti;
- Che il bilancio consolidato non è mai stato predisposto in quanto non obbligatorio, fino all'esercizio 2017, per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come previsto dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, prima della modifica intervenuta con il comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, tenuto conto del comma 3 dell'art. 227 e del comma 2 dell'art. 232 del TUEL, nonché della Faq n. 30 del 18 aprile 2018 pubblicata sul sito web della Commissione Arconet;
- Che il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

VISTO il vigente TUEL ed in particolare l'art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che, al fine di esercitare la facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, Organo deputato all'approvazione del bilancio consolidato;

VISTO il punto 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

*“Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti”;*

CONSIDERATO che il Comune di Giurdignano non si trova nella situazione di cui al sopra richiamato punto 3.1;

RITENUTO di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, a partire dal bilancio consolidato 2018 (il cui termine di approvazione è fissato, dal comma 8 dell'art. 151 del TUEL, al 30 settembre 2019), in quanto allo stato attuale tale documento, con riferimento agli enti e le società che rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune di Giurdignano, non presenta una valenza informativa significativa;

RITENUTO altresì di dover esonerare l'Ufficio Ragioneria da tale incombenza, in considerazione del fatto che il nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 ha ampliato notevolmente gli adempimenti e la complessità delle procedure mettendo in seria difficoltà soprattutto i Comuni di minori dimensioni;

PRECISATO che la facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis non riguarda la tenuta della contabilità economico-patrimoniale;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RILEVATO che la presente deliberazione non necessita del parere dell'Organo di revisione;

ACCERTATO che in sede di istruttoria è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti n. 11 favorevoli, n. \_\_\_/\_\_\_ contrari e n. \_\_\_/\_\_\_ astenuti espressi nei modi e termini di legge;

### **DELIBERA**

- 1) DI AVVALERSI, per le motivazioni esposte in premessa, della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, di non predisporre il bilancio consolidato, nel permanere delle condizioni previste dalla normativa vigente e della volontà del Consiglio Comunale, a partire da quello relativo all'anno 2018, la cui scadenza è fissata al prossimo 30 settembre;
- 2) DI PUBBLICARE la presente deliberazione su Amministrazione trasparente – Sezione bilanci, al fine di rendere nota l'assenza dell'obbligo di consolidamento;
- 3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici comunali ed all'Organo di revisione dell'ente.

Successivamente, ritenuta l'urgenza di provvedere, con voti n. 11 favorevoli e n. \_\_\_/\_\_\_ contrari e n. \_\_\_/\_\_\_ astenuti espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale.

**IL PRESIDENTE**

F.to Avv. Monica Laura Gravante

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dr. Pierpaolo Tripaldi

---

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **02.10.2019** per restarvi per quindici giorni consecutivi come prescritto nell'art.124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Giurdignano, **02.10.2019**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dr. Pierpaolo Tripaldi

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 02.10.2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- Che la presente deliberazione:
  - E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **02.10.2019** Al **17.10.2019** Come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **02.10.2019**:
  - Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);
  - Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Giurdignano, 02.10.2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to Dr. Pierpaolo Tripaldi**

---